



Comune di Roma

Protocollo RC n. 25516/05

Deliberazione n. 36

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2006

VERBALE N. 9

Seduta Pubblica del 6 febbraio 2006

Presidenza: MANNINO - CIRINNA'

L'anno duemilasei, il giorno di lunedì sei del mese di febbraio, alle ore 16,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,40 – la Vice Presidente Monica CIRINNA', assunta la presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 34 Consiglieri:

Argentin Ileana, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Casciani Carlo Umberto, Chiolli Luciano, Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Lovari Gian Roberto, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Sentinelli Patrizia, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Bafundi Gianfranco, Carli Anna Maria, Cau Giovanna, Coratti Mirko, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, De Lillo Fabio, Di Stefano Marco, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Perifano Massimo, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Salacone Simonetta, Santini Claudio, Smedile Francesco, Spera Adriana e Tajani Antonio.

La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che la Consigliera Spera ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Garavaglia Mariapia e gli Assessori Calamante Mauro, Carrazza Paolo, Causi Marco, Cioffarelli Francesco, Coscia Maria, Ferraro Liliana, Hermanin Giovanni, Milano Raffaella, Minelli Claudio, Morassut Roberto e Pantano Pamela.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente MANNINO riassume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

A questo punto il Segretario Generale riassume le sue funzioni.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente procede alla temporanea sostituzione del Consigliere Segretario De Lillo con il Consigliere Vizzani.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 353^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

353^a Proposta (Dec. G.C. del 7 dicembre 2005 n. 261)

Integrazione e modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 29 settembre 2003 avente ad oggetto "Programma di tutela e riqualificazione del commercio, dell'artigianato e delle altre attività di competenza della Città Storica" e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10 febbraio 2005 avente ad oggetto "Proroga ed integrazione del Piano di Intervento per la tutela e la riqualificazione di commercio e artigianato nel rione Esquilino ed aree adiacenti (deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14 febbraio 2003)".

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 29 settembre 2003, è stata dettata la disciplina per un programma di tutela e riqualificazione del commercio, dell'artigianato e delle altre attività di competenza della Città Storica;

Che, nella pratica applicazione di detta disciplina sono state manifestate perplessità, in merito sia alla descrizione di alcune attività tutelate, sia alla attivazione di medie strutture di vendita nei vari tessuti della Città Storica di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19-20 marzo 2003 di approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale della Città, tali da consigliarne una diversa formulazione;

Che, al fine di eliminare incertezze interpretative e/o possibili controversie, è opportuno provvedere ad apportare le necessarie modifiche o soppressione di alcuni articoli come di seguito riportato:

Art. 4 – Ambiti territoriali di riferimento:

1. comma:

c) sopprimere l'intera lettera c)

Di conseguenza viene "ridefinita" la successione alfabetica.

Art. 5 – Applicazione delle norme di tutela:

1. comma:

- c) sostituire “deliberazione C.C. n. 139/97” con “deliberazione C.C. n. 130/2005”, per aggiornamento normativa.

Art. 6 – Attività tutelate:

1. comma: sopprimere da “...., nonché nelle aree ... fino a.... progetti di strada (PDS),;”

- a) alimentari in forma tradizionale (solo esercizi di vicinato)
sopprimere “in forma tradizionale (solo esercizi di vicinato)” ed aggiungere “fino a mq. 250, in deroga al limite previsto per gli esercizi di vicinato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27 luglio 2001 e successive modificazioni”;
- b) artigianato (ad esclusione dell’attività di gelateria artigianale)
sopprimere “(ad esclusione dell’attività di gelateria artigianale)”;
- d) vendita di libri, dischi e video
sostituire “vendita di libri” con “libreria”;
- j) cartoleria e belle arti
sopprimere “e belle arti”;
- m) alta moda e pret a porter di qualità
sopprimere l’intera lettera m).

Di conseguenza viene “ridefinita” la successione alfabetica.

- o) che diventa n), arredamenti di qualità
sopprimere “arredamenti di qualità” ed inserire “negozi storici di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 14 giugno 2005.

3. comma:

- a) sopprimere “in conseguenza dell’espulsione dell’esercente dell’attività tutelata”;
- b) sopprimere l’intera lettera b).

Di conseguenza viene “ridefinita” la successione alfabetica.

4. comma:

sopprimere l’intero comma.

Art. 10 – Tipologie commerciali consentite

2. comma: sopprimere “...(Tav. 1)...”.

- a) sopprimere da “...fermo restando quanto... fino a... T1, T2, T3”;
- b) sostituire l’intero capoverso come segue:

l’apertura di medie strutture di vendita è consentita solo a seguito di trasferimenti di attività già precedentemente autorizzate, purché rientranti nell’elenco delle attività tutelate di cui all’Art. 6 nei tessuti T1, T2, T3, T4 e T5, fino a mq. 400 di superficie di vendita, fermo restando il limite di mq. 250, di cui al precedente Art. 6, I comma, lett. a).

Nel tessuto T6 è consentita l’attivazione di medie strutture di vendita fino a mq. 600 per la particolare conformazione urbanistica delle zone, ad esclusione del rione Testaccio.

Art. 11 – Attività escluse

1. comma:

integrare la elencazione delle Attività escluse con:

- i) laboratori di pizzeria a taglio, friggitoria e rosticceria, ad eccezione di quelli connessi all'utilizzo di spazi commerciali previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 168/95 e successive modificazioni;
- j) gelaterie artigianali.

Art. 12 – Contenuti dei P.R.C.A.

Sopprimere l'intero articolo.

Art. 13 – Modalità di attuazione dei P.R.C.A.

Sopprimere l'intero articolo.

Art. 14 – Relazioni tra P.R.C.A. e strumenti per l'attuazione del nuovo P.R.G.

Sopprimere l'intero articolo.

Art. 15 – Identificazione di ambiti di riferimento per l'attivazione di P.R.C.A.

Sopprimere l'intero articolo.

Pertanto viene interamente soppresso il:

CAPO I – Piani di Riqualificazione Commerciale e Artigianale (P.R.C.A.)

di conseguenza viene ridefinita la numerazione degli articoli e dei Capo successivi.

Sopprimere dall'allegato A) Elenco delle strade che definiscono il perimetro del "Rione S. Angelo" il numero 16. Via Arenula, perché già indicata al numero 1 di detto allegato.

Che, inoltre, al fine di rendere omogenea la disciplina applicabile agli esercizi ed alle strutture culturali site in tutto il territorio comunale si intende soppressa nelle premesse della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10 febbraio 2005, avente ad oggetto "Proroga ed integrazione del Piano di intervento per la tutela e la riqualificazione di commercio e artigianato nel rione Esquilino ed aree adiacenti (deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14 febbraio 2003)", la parte che recita: "Che pertanto, nelle aree di cui alla deliberazione n. 5/2003, oggetto anche della presente deliberazione, il comma 3 dell'art. 6 della deliberazione n. 187/2003, che disciplina i casi di decadenza dal vincolo di destinazione merceologica non si applica, così come non può applicarsi neppure l'art. 7 della medesima deliberazione, che consente di utilizzare fino al 20% della superficie di vendita di un esercizio per svolgervi attività del settore non alimentare anche non tutelate".

Pertanto, anche agli esercizi ed alle strutture culturali è applicabile il 1. ed il 2. comma dell'Art. 8 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi e nelle strutture culturali della presente deliberazione.

Che in data 28 ottobre 2005 il Direttore del Dipartimento VIII, quale responsabile della Macrostruttura, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Autizi";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 9 dicembre 2005, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 20 giorni stabilito dalla Giunta Comunale;

Che dai Municipi II, III, IV, VI, VII, VIII, XI e XIX non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi V, IX, X, XII, XIII, XV e XX;

Che, parimenti, i Consigli dei Municipi I e XVI hanno espresso parere favorevole formulando, nel contempo, le seguenti richieste:

Municipio I:

- nelle Norme Attuative sopprimere il comma 1 dell'art. 15;
- nelle Norme Attuative sopprimere l'intero articolo 16.

Municipio XVI:

- all'art. 10, comma 2, lettera b), dopo le parole “..... già precedentemente autorizzate”, inserire le parole: “nello stesso tessuto di destinazione del trasferimento”;
- all'art. 10, comma 2, lettera c), dopo le parole “..... vendita è consentita”, inserire la parola: “solo”;

Che il Consiglio del Municipio XVII ha espresso parere contrario;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 18 gennaio 2006, in merito alle richieste dei Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio I:

le richieste vengono accolte, pertanto il dispositivo della proposta è conseguentemente modificato come segue:

Art. 15 – Ristorazione tradizionale

1. Ai pubblici esercizi caratterizzati per la predisposizione e somministrazione di piatti della cucina tradizionale è consentito completare la tipologia di somministrazione con le attività caratteristiche della tavola calda, purché non venga a cessare l'originaria attività di somministrazione di cucina tradizionale.

L'art. 16 (Limitazioni dei Pubblici Esercizi) viene integralmente soppresso e la numerazione degli articoli successivi è conseguentemente modificata.

Municipio XVI:

le richieste sono accolte, pertanto il dispositivo della proposta è conseguentemente modificato come segue:

Art. 10 – Tipologie commerciali consentite.

1. Le tipologie commerciali consentite nell'area della Città Storica sono le seguenti:
 - a) Esercizi di vicinato – esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 250 mq.;
 - b) Medie superfici di vendita – esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 2.500 mq.;
 - c) Grandi superfici di vendita – esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 2.500 mq.;
2. Le tipologie commerciali consentite sono soggette a limitazioni con riferimento ai Tessuti della Città Storica in cui sono localizzate ed in particolare:

- a) l'apertura degli esercizi di vicinato è consentita in tutto il territorio della Città Storica;
 - b) l'apertura di medie strutture di vendita è consentita solo a seguito di trasferimenti di attività già precedentemente autorizzate nello stesso tessuto di destinazione del trasferimento, purché rientranti nell'elenco delle attività tutelate di cui all'art. 6 nei Tessuti T1, T2, T3, T4 e T5, fino a mq. 400 di superficie di vendita, fermo restando il limite di mq. 250, di cui al precedente art. 6, I comma, lett. a);
 - c) nel Tessuto T6 è consentita l'attivazione di medie strutture di vendita fino a mq. 600 per la particolare conformazione urbanistica delle zone, ad esclusione del rione Testaccio;
 - d) l'apertura di grandi strutture di vendita è consentita solo negli ambiti di valorizzazione di tipo C;
3. per ciò che concerne la dotazione di parcheggi pubblici e pertinenziali si applicano le disposizioni delle N.T.A. del Nuovo P.R.G.;

Che il parere contrario, espresso dal Municipio XVII in quanto privo di motivazione, non è valutabile;

Che il Consiglio del Municipio XVIII ha espresso il proprio parere oltre il termine stabilito;

Che la Commissione Consiliare Permanente VIII, in data 27 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'unanimità;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;

Tutto ciò premesso, il

CONSIGLIO COMUNALE

delibera, per i motivi espressi in narrativa,

1. di sopprimere nelle premesse della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10 febbraio 2005 la seguente frase "Che pertanto, nelle aree di cui alla deliberazione n. 5/2003, oggetto anche della presente deliberazione, il comma 3 dell'art. 6 della deliberazione n. 187/2003, che disciplina i casi di decadenza dal vincolo di destinazione merceologica non si applica, così come non può applicarsi neppure l'art. 7 della medesima deliberazione, che consente di utilizzare fino al 20% della superficie di vendita di un esercizio per svolgervi attività del settore non alimentare anche non tutelate;" e di inserire nelle premesse della medesima deliberazione, in sostituzione della frase soppressa la seguente frase: "La facoltà di inserimento di attività di somministrazione all'interno delle librerie prevista dall'art. 8 della deliberazione n. 187/2003 e successive modifiche ed integrazioni è estesa agli esercizi ubicati nelle aree di cui alla deliberazione n. 5 del 2003, ossia nel rione Esquilino". Pertanto, anche agli esercizi ed alle strutture culturali è applicabile il 1. ed il 2. comma dell'Art.7 - "Attività di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi e nelle strutture culturali ed impianti sportivi" della presente deliberazione.
2. di approvare le modifiche alla "Disciplina per un programma di tutela e riqualificazione del commercio, dell'artigianato e delle altre attività di competenza della Città Storica" approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 29 settembre 2003, così come dettagliate nelle premesse del presente provvedimento.

Si riporta, sub all. "A", il nuovo testo della "Disciplina di tutela e riqualificazione delle attività commerciali nel perimetro della Città Storica".

**DISCIPLINA DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DELLE
ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI NEL
PERIMETRO DELLA CITTA' STORICA**

NORME ATTUATIVE

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Le presenti norme regolamentano l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nella Città Storica, così come definita dal Nuovo Piano Regolatore Generale, nell'ambito territoriale illustrato e delimitato nel perimetro dalla Tavola 1 allegata e denominata "Normativa di tutela per le attività commerciali ed artigianali nel perimetro della Città Storica".
2. La disciplina della presente deliberazione persegue le finalità di promozione delle attività commerciali ed artigianali nella più ampia tutela dell'ambiente urbano della Città Storica.
3. Le nuove strutture e formule di vendita nei settori e nel territorio oggetto della presente regolamentazione sono tutelate e promosse attraverso l'integrazione con ridotti impatti ambientali nel tessuto artigianale e commerciale tradizionale esistente, riconoscendo a quest'ultimo valore storico, socioeconomico e culturale.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

1. Per le attività commerciali in sede fissa, alle domande comunicate o presentate ma non ancora autorizzate alla data di approvazione della presente deliberazione si applica la normativa più favorevole.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle seguenti norme le attività commerciali su aree pubbliche e le attività degli esercizi di somministrazione se non per quanto attiene alla somministrazione in forma integrata e subordinata ad attività di vendita e per quanto stabilito dalle norme di natura transitoria.

TITOLO II – Parametri urbanistici

Art. 3 – Definizioni della Città Storica.

1. La Città Storica si articola nelle seguenti componenti, così come definita nelle N.T.A. del nuovo P.R.G.:
 - a) Tessuti;
 - b) Edifici e complessi speciali;
 - c) Spazi aperti;

- d) Ambiti di valorizzazione.
2. I Tessuti individuati nell'elaborato 2. "Sistemi e Regole" del N.P.R.G., planimetrie in rapp. 1:5.000, si articolano in:
- T1 – Tessuti di origine medievale;
 - T2 – Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria;
 - T3 – Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca;
 - T4 – Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato;
 - T5 – Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme;
 - T6 – Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme;
 - T7 – Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue;
 - T8 – Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario;
 - T9 – Edifici isolati;
 - T10 – Nuclei storici isolati.
3. Gli Edifici e i complessi speciali sono individuati nell'elaborato 2. "Sistemi e Regole" del N.P.R.G. planimetrie in rapp. 1:5.000 e si articolano in:
- CAM Centro Archeologico Monumentale;
 - C1 – Capisaldi architettonici e urbani;
 - C2 – Ville storiche;
 - C3 – Grandi attrezzature e impianti post-unitari;
 - C4 – Edifici speciali isolati di interesse storico, architettonico e monumentale.
4. Gli Ambiti di valorizzazione della Città Storica sono individuati nell'elaborato 2. "Sistemi e Regole" in rapp. 1:5.000 e nell'elaborato 3. "Sistemi e Regole" planimetrie in rapp. 1:10.000 da un codice alfanumerico e da un perimetro. Essi si differenziano nelle seguenti quattro tipologie, articolate sulla base delle caratteristiche morfologiche e funzionali:
- a) Ambiti di valorizzazione di tipo A. Costituiti da spazi aperti di valore ambientale, caratterizzati dalla presenza di emergenze naturali di forte identità, nei quali operare con progetti in grado di integrarne i margini irrisolti con i Tessuti della Città Storica, introducendo anche nuove funzioni sostenibili;
 - b) Ambiti di valorizzazione di tipo B. Costituiti da Tessuti Edifici e Spazi aperti, caratterizzati da incoerenze e squilibri di tipo morfologico e funzionale, nei quali operare con progetti di completamento/trasformazione in grado di conseguire nuove condizioni di qualità morfologico-ambientale, orientati al consolidamento/rilancio dell'uso residenziale e della complessità funzionale dei contesti;
 - c) Ambiti di valorizzazione di tipo C. Costituiti da Aree dimesse e Insediamenti prevalentemente non residenziali, caratterizzati dalla decadenza dell'uso originario o dalla incongruenza tra gli usi attuali e quelli auspicabili e comunque compatibili con le caratteristiche storiche, fisiche e socio-economiche della Città Storica, alla scala locale e a quella urbana, nei quali si opererà con progetti di complemento/trasformazione finalizzati al raggiungimento di nuove condizioni di qualità morfologico-ambientale e di complessità funzionale, attraverso la localizzazione di funzioni residenziali e non residenziali e di nuovi spazi pubblici;
 - d) Ambito di valorizzazione di tipo D. Relativo all'area di Ostia Lido, caratterizzato dall'esigenza di riqualificare il fronte-mare nel rispetto delle regole insediative dell'impianto urbano storico e dei caratteri architettonici emergenti, attraverso una ridefinizione morfologica degli spazi aperti in grado di garantire una nuova sistemazione dell'arenile ed una maggiore continuità della fruizione pedonale

anche attraverso nuovi accessi ad esso, nonché la realizzazione di nuove attrezzature e attività ricettive per il rilancio della funzione turistica, salvaguardando comunque la funzione residenziale esistente, anche in conformità con le previsioni del PUA.

Art. 4 – Ambiti territoriali di riferimento.

Le prescrizioni e le previsioni delle presenti norme e degli strumenti da esse previsti si applicano ai seguenti ambiti territoriali:

- a) componenti della Città Storica di cui al precedente Art. 3;
- b) aree pubbliche regolamentate;
- c) percorsi dalla spiccata caratterizzazione commerciale interessati da progetti di strada di cui al successivo Art. 12.

TITOLO III – Attività e formule distributive tutelate

Art. 5 – Applicazione delle norme di tutela.

1. Le prescrizioni volte alla tutela e incentivazione delle attività commerciali e artigianali previste dalla presente normativa si applicano alle seguenti categorie di attività:
 - a) negozi storici di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 130/2005 ed inseriti in apposito albo da istituirsi con separati provvedimenti;
 - b) attività tutelate, di cui al successivo Art. 6.

Art. 6 – Attività tutelate.

1. Sono attività tutelate quelle insediate presso i locali siti nei Tessuti T1, T2, T3, T4, T5, ovunque localizzati e T6 localizzati all'interno del Municipio Roma I in cui si svolga una delle seguenti attività:
 - a) alimentari fino a mq. 150 nelle zone di rispetto di cui all'Art. 11 e nei Rioni Pigna, Colonna, Campo Marzio e Sant'Angelo e fino a mq. 250, in forme di esercizio di vicinato nel restante territorio della Città Storica, in deroga al limite previsto per gli esercizi di vicinato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27 luglio 2001 e successive modificazioni;
 - b) artigianato, ad esclusione delle attività di carrozzeria ed autofficina per la riparazione di auto, di gelaterie artigianali, laboratori di pizzeria a taglio, friggitorie e rosticcerie;
 - c) erboristeria;
 - d) libreria, dischi e video;
 - e) articoli religiosi e arredi sacri;
 - f) oggetti di antiquariato;
 - g) galleria d'arte;
 - h) filatelia e numismatica;
 - i) strumenti musicali;
 - j) cartoleria;

- k) giocattoli e giochi;
 - l) fiori e piante;
 - m) gioiellerie;
 - n) negozi storici di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 14 giugno 2005;
 - o) attività di vendita di prodotti di alta moda e sartoriali; sono definiti tali gli esercizi che vendono prodotti a proprio marchio connessi con attività sartoriale regolarmente attivata prima della data di entrata in vigore della presente deliberazione.
2. Qualora venga a cessare una delle attività tutelate, negli stessi locali è consentita l'attivazione esclusivamente di una o più delle medesime attività appartenente al medesimo settore alimentare o non alimentare.
 3. Tale vincolo decade nei seguenti casi:
 - a) nei locali con destinazione commerciale che siano rimasti inutilizzati da almeno cinque anni;
 - b) nei locali in cui la o le suddette attività siano esercitate da meno di due anni continuativi, sempre che in precedenza non sia stata svolta un'altra attività tutelata per un periodo che, sommato a quello di attività del nuovo esercizio, non superi complessivamente i due anni.

Nelle seguenti Vie e Piazze è fatto divieto assoluto di aprire attività diverse da quelle tutelate:

Via della Croce, Via Vittoria, Piazza del Popolo, Via del Babuino, Via Mario de' Fiori, Via Belsiana, Via Bocca di Leone, Piazza di Spagna, Piazza Farnese, Via Monserrato, Piazza Navona, Via Giulia, Borgo Pio, Via della Conciliazione, Piazza S. Maria in Trastevere, Piazza Trilussa, Piazza Margana, Piazza Campitelli, Piazza della Quercia, Via Capo di Ferro, Piazza Capo di Ferro.

Art. 7 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi e nelle strutture culturali ed impianti sportivi.

1. Al fine di attuare interventi di riqualificazione in esercizi e strutture culturali, è consentito in tutto il territorio comunale, previa apposita domanda al Municipio competente per territorio, l'inserimento di attività di somministrazione, intese quali attività integrative di quella principale, all'interno delle librerie, degli auditorium, delle strutture museali, dei cinema, degli impianti sportivi e degli stabilimenti per il benessere fisico, assimilabili per strutture e trattamenti a stabilimenti termali (con esclusione di palestre e laboratori di estetica). Tali attività sono collegate ai locali dove è esercitata l'attività principale e non possono essere trasferite.
2. Nelle librerie, negli impianti sportivi e negli stabilimenti per il benessere fisico, assimilabile per strutture e trattamenti a stabilimenti termali, l'attività di somministrazione deve essere svolta su una superficie non superiore al 20% della superficie di vendita all'intero esercizio, non deve avere accesso diretto sulla pubblica via, non può essere separata dal resto dell'attività commerciale e deve essere esercitata nel rispetto della normativa vigente.
3. Nelle strutture museali, pubbliche o private, la cui finalità culturale è riconosciuta dall'Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma e negli auditorium adibiti all'ascolto di concerti con almeno 1.000 posti a sedere, l'attività di somministrazione deve essere svolta su una superficie non superiore al 10% delle superfici di tali strutture. In considerazione dell'interesse pubblico che rivestono tali

strutture, in esse l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere accessibile direttamente dall'esterno, previa integrazione dei parametri numerici previsti dalla legge n. 287/91 con l'adozione di apposita ordinanza sindacale, prescindendo dalla destinazione d'uso commerciale, purché ne sia vietato il trasferimento.

4. Nei cinema l'attività di somministrazione deve fare coincidere l'orario di espletamento dell'esercizio con l'orario degli spettacoli, essendo legata l'esistenza dell'esercizio stesso allo svolgimento dello spettacolo, come previsto dalla deliberazione n. 88/2001; non deve avere accesso diretto sulla pubblica via; non può essere separata dall'attività prevalente di spettacolo e deve essere esercitata nel rispetto della normativa vigente. L'attività di somministrazione non determina in alcun caso la possibilità di ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico. Per quanto riguarda gli edifici galleggianti, si dà mandato alla Giunta Comunale di predisporre, entro 60 giorni dell'entrata in vigore della presente deliberazione, un piano organico da sottoporre al Consiglio Comunale relativamente alle attività socio-culturali-commerciali da svolgere nelle strutture galleggianti medesime.

Le eventuali autorizzazioni sono vincolate alla struttura galleggiante individuata e non possono essere trasferite.

E' altresì consentito, previa apposita domanda al Municipio competente per territorio, l'inserimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di strutture dove si svolge produzione e vendita di prodotti alimentari ripristinata in locali già adibiti a tale finalità risalenti almeno alla prima metà del secolo scorso, mai adibiti ad altra attività, dove siano presenti ed esposti strumenti e macchinari di archeologia industriale.

L'attività di somministrazione è limitata alla degustazione dei propri prodotti e di prodotti tipici anche in abbinamento con prodotti eno-gastronomici e distillati di qualità anche se non di propria produzione. L'attività deve essere svolta su una superficie non superiore al 20% della superficie dell'intera struttura (produzione, esposizione e vendita), è legata all'attività principale e non può essere trasferita altrove. Devono comunque essere rispettate le norme di carattere igienico sanitarie.

Art. 8 – Attività commerciali insediabili nei sottopassaggi.

Al fine di riqualificare passaggi sotterranei relativi a collegamenti della metropolitana, reti stradali e simili, migliorandone la qualità ambientale e la sicurezza, è consentita, nell'ambito di progetti di riqualificazione presentati o adottati dall'Amministrazione Comunale nei quali sia comunque possibile la presenza di esercizi di librerie, dischi, strumenti musicali, pizzerie, gelaterie, esercizi di vendita di oggetti di antiquariato, esercizi di ristorazione, esercizi di filatelia e numismatica, gallerie d'arte ovvero attività tutelate di cui all'Art. 6, l'apertura di esercizi anche nei settori di attività esclusi purché non siano ridotte le superfici destinate a parcheggi.

Art. 9 – Tipologie commerciali consentite.

1. Le tipologie commerciali consentite nell'area della Città Storica sono le seguenti:
 - a) Esercizi di vicinato – esercizi commerciali con superfici di vendita fino a 250 mq.;
 - b) Medie superfici di vendita – esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 2.500 mq.;

- c) Grandi superfici di vendita – esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 2.500 mq.
2. Le tipologie commerciali consentite sono soggette a limitazioni con riferimento ai Tessuti della Città Storica in cui sono localizzate ed in particolare:
- a) l'apertura degli esercizi di vicinato è consentita in tutto il territorio della Città Storica;
 - b) l'apertura di medie strutture di vendita è consentita solo a seguito di trasferimenti di attività già precedentemente autorizzate nello stesso Tessuto di destinazione del trasferimento, purché rientranti nell'elenco delle attività tutelate di cui all'Art. 6 nei Tessuti T1, T2, T3, T4 e T5, fino a mq. 400 di superficie di vendita, fermo restando il limite di mq. 250, di cui al precedente Art. 6, I comma, lett. a).
Nel Tessuto T6 è consentito l'ampliamento fino a 600 mq. della superficie di vendita per le sole attività di media struttura già in esercizio, per la particolare conformazione urbanistica delle zone, ad esclusione del rione Testaccio per il quale la superficie non potrà comunque eccedere mq. 400;
 - c) l'apertura di grandi strutture di vendita è consentita solo negli ambiti di valorizzazione di tipo C.
3. Per ciò che concerne la dotazione di parcheggi pubblici e pertinenziali si applicano le disposizioni delle N.T.A. del Nuovo P.R.G.

Art. 10 – Attività escluse.

Nei Tessuti T1, T2, T3, T4, T5 ovunque localizzati e T6 localizzati all'interno del Municipio Roma I, sono dichiarate incompatibili con le esigenze di tutela dei valori ambientali e urbanistici, le seguenti attività e, pertanto, dovranno essere inibiti gli effetti delle relative comunicazioni o dichiarazioni di inizio attività e rigettate domande di autorizzazione o nulla-osta aventi ad oggetto:

- a) commercio all'ingrosso con o senza deposito merci e show room adibiti all'esposizione e vendita tranne nelle strade del rione S. Angelo di cui allegato A;
- b) depositi e magazzini non funzionalmente collegati con esercizi al dettaglio esistenti in zona;
- c) sale per videogiochi, biliardi ed altri giochi leciti;
- d) carrozzerie ed autofficine per la riparazione di auto;
- e) cooperative di consumo e spacci interni esercenti attività di vendita prospicienti la strada;
- f) sexy shop;
- g) hard e soft discount;
- h) attività di somministrazione nei circoli privati a livello stradale (tranne i circoli ed i centri sportivi).

Art. 11 – Zone di rispetto e zone omogenee nella Città Storica.

Sono istituite le seguenti zone di rispetto:

Municipio I:

Rione Ponte;
Rione Celio;
Rione Monti;

Rione Trastevere;
 Rione Testaccio;
 Rione Trevi;
 Rione Parione;
 Rione Regola;
 Rione Campitelli;
 Rione Sant'Eustachio.

Municipio XVII:

Rione Borgo.

Municipio II:

Zona di Piazza Alessandria, nel perimetro compreso tra Corso d'Italia, Piazzale Porta Pia, il tratto di Via Nomentana fra Piazzale Porta Pia e Viale Regina Margherita, Viale Regina Margherita nel tratto compreso tra Via Nomentana e Via Nizza, Via Nizza e Piazza Fiume. La disciplina di cui alla presente deliberazione si applica ad entrambi i lati delle strade di perimetro, ad eccezione del tratto di Via Nomentana.

Municipio III:

Quartiere Tiburtino – Zona San Lorenzo, nel perimetro compreso tra Piazzale Tiburtino, Via Tiburtina, Piazzale del Verano, Via del Verano, Largo Passamonti, Via dello Scalo di San Lorenzo, Via di Porta Labicana. La disciplina di cui alla presente deliberazione si applica ad entrambi i lati delle strade di perimetro.

Sono altresì istituite le seguenti zone omogenee, per gli effetti dell'ultimo comma del presente articolo:

- A) Rioni Castro Pretorio ed Esquilino;
- B) Rioni Ripa, San Saba, Quartiere 10 (parte), Quartiere 20 (parte);
- C) Rioni Sallustiano e Ludovisi;
- D) Rioni Pigna, Colonna, Campo Marzio, Sant'Angelo.

Nelle zone di rispetto e nelle zone omogenee è vietata l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande di qualsivoglia tipo ad esclusione di quelle previste all'articolo 3, comma 6, lettera a), lettera b), lettera e) limitatamente alle mense aziendali e lettera g) della legge n. 287 del 1991.

Nelle zone di rispetto e nelle zone omogenee non è consentita la trasformazione di pubblici esercizi caratterizzati per la predisposizione e la somministrazione di cibi della cucina tradizionale, in esercizi per la somministrazione di cibi della sola cucina straniera, con estensione di tale divieto anche alle nuove attivazioni, derivanti da trasferimenti effettuati nell'ambito di un medesimo Municipio, ove ciò sia consentito dalla presente deliberazione.

Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, i Municipi hanno facoltà di individuare, nei limiti delle disponibilità indicate nell'allegato A dell'ordinanza sindacale n. 8 del 17 maggio 2004, le partizioni territoriali all'interno delle quali privilegiare l'apertura e il trasferimento di esercizi di somministrazione, tenuto conto della dislocazione degli esercizi esistenti e della natura dei tessuti urbani.

Nelle zone di rispetto e nelle zone omogenee sono consentiti trasferimenti di sede nei seguenti casi o con le seguenti modalità:

- a) Nelle zone di rispetto, ai soli esercizi ubicati nella medesima zona di rispetto;
- b) Nelle zone omogenee del Municipio I, agli esercizi ubicati nell'ambito di ciascuna di esse e nei limiti della stessa, nonché agli esercizi provenienti dalle zone di rispetto del medesimo Municipio.

Nelle zone di rispetto e nei Rioni Pigna, Colonna, Campo Marzio, Sant'Angelo, è vietata l'apertura di nuove attività di gelateria artigianale, di laboratori di pizzeria a taglio, rosticceria e friggitoria ad eccezione di quelle connesse all'utilizzo di spazi commerciali previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 168/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

CAPO I – PROGETTI DI STRADA (PDS)

Art. 12 – Contenuti e modalità di attivazione del Progetto di Strada.

- 1 . Il Progetto di strada è un insieme coordinato di azioni protratte nel tempo volte alla promozione delle attività commerciali e artigianali riferite ad uno specifico percorso dalla tipica caratterizzazione commerciale o artigianale, anche attraverso forme di marketing territoriale.
- 2 . Il Progetto di strada promuove il coinvolgimento, diretto o in forma associata, degli imprenditori operanti sul percorso individuato.
- 3 . I Municipi individuano i siti, anche su proposta di privati, associazioni di strada, associazioni di categoria ovvero associazioni culturali, promuovendo o attivando singoli progetti, definendone le caratteristiche e adottando i relativi provvedimenti di approvazione tramite deliberazione di Consiglio Municipale.
- 4 . La realizzazione e la gestione del Progetto di strada è affidata al Gestore di strada, con la partecipazione delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.
- 5 . La costituzione del Gestore di strada, può essere promossa dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, d'intesa con le Associazioni di Strada, ove esistenti.

Art. 13 – Gestore di strada.

- 1 . Il Gestore di strada assume forma associativa o societaria, anche consortile.
- 2 . Il Gestore di strada promuove:
 - a) le relazioni tra imprenditori commerciali e artigianali operanti nell'ambito territoriale del PDS per la precisazione degli obiettivi e l'aggiornamento del Progetto stesso;
 - b) le relazioni con Amministrazione Comunale e Municipale, Associazioni dei cittadini residenti note all'Amministrazione Comunale e Municipale, aziende fornitrici di servizi coinvolti nel PDS, con particolare riferimento alla realizzazione di opere pubbliche, di arredo urbano, di miglioramento della mobilità, nella semplificazione e nella tempistica di eventuali autorizzazioni, concessioni o convenzioni necessarie con la partecipazione delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative ai sensi della L. n. 580/93;
 - c) ipotesi di aperture straordinarie ed altre iniziative per la valorizzazione dell'identità commerciale e artigianale del sito interessato dal Progetto;
 - d) l'organizzazione di un sistema di incentivazioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto, prevedendo un cronoprogramma delle attività e degli strumenti attraverso cui operare, tra i quali: incentivazione dell'associazionismo, gemellaggi con altre strade di periferia, organizzazione di

- progetti a finanziamento pubblico-privato, forme di finanziamento per attività innovative o a profilo fortemente tradizionale, accordi e convenzioni con operatori pubblici o privati, utilizzazione di finanziamenti previsti da programmi dell'U.E.;
- e) la pulizia, l'igiene, la manutenzione delle aree pedonali e dei parcheggi, l'organizzazione di avvenimenti pubblici, feste, manifestazioni e similari, la cura del decoro urbano, la mobilità gestita attraverso la sottoscrizione di contratti e convenzioni con imprese fornitrici di servizi;
 - f) la costituzione di punti di informazione sul commercio e sull'artigianato.
3. Con successivo provvedimento saranno approvati lo statuto, il regolamento e la convenzione-tipo, secondo i principi sopraindicati e sentito il parere delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative ai sensi della L. n. 580/93.

TITOLO V – FORME DI INCENTIVAZIONE

Art. 14 – Incentivi.

1. L'Amministrazione Comunale predispone provvedimenti per la riqualificazione, il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio e dell'artigianato, in particolare:
- a) attraverso piani di intervento nel Rione Esquilino per la tutela delle attività tradizionali operanti da almeno quindici anni nello stesso genere merceologico nei settori dell'abbigliamento, casalinghi, mobilifici, gioiellerie, ottico, profumerie, piante e fiori, dischi e libri, calzature, cartoleria, prodotti enogastronomici tipici locali, pubblici esercizi di cui alle lett. a) e b) art. 5 L. n. 287/1991 limitatamente alla ristorazione tradizionale, generi alimentari, panifici, nonché tutte le attività artigianali tradizionali;
 - b) attraverso il riconoscimento di rischio di scomparsa dell'attività alle imprese commerciali ed artigianali riconosciute "Negozzi Storici", ai sensi della deliberazione Consiglio Comunale n. 130/2005, e di quanto recepito nel nuovo P.R.G., che presentino un particolare interesse culturale, tradizionale, storico, architettonico o degli arredi anche in riferimento alle antiche attività artigianali o di mestiere;
 - c) attraverso piani di intervento, presentati sia da soggetti pubblici che privati, atti a constatare il degrado attraverso progetti integrati per il miglioramento delle condizioni di aree, strade, piazze, vie, mediante il potenziamento dell'illuminazione e l'apposizione di elementi di decoro urbano consoni al tessuto urbano di riferimento ovvero all'allestimento degli arredi ed insegne dei punti vendita per l'esposizione su fronte esterno dell'esercizio;
 - d) attraverso il riconoscimento protettivo e di valorizzazione di particolari prodotti che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e le cui caratteristiche sono legate alla cultura, all'eno-gastronomia, alla ristorazione di qualità nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali mediante l'attivazione di un partenariato pubblico-privato per l'elaborazione di una strategia di marketing territoriale.

2. Per la riqualificazione, la salvaguardia e il nuovo insediamento di attività artigianali nella Città Storica vengono utilizzate quelle forme di incentivazioni di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 79/2003, tendenti in modo prioritario a favorire la continuità dell'azienda, l'innovazione, la creazione di nuova impresa, con particolare riferimento alle attività di artigianato artistico di qualità e degli Antichi Mestieri, che verranno definiti con separati provvedimenti.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE

Art. 15 – Ristorazione tradizionale.

Ai pubblici esercizi caratterizzati per la predisposizione e somministrazione di piatti della cucina tradizionale è consentito completare la tipologia di somministrazione con le attività caratteristiche della tavola calda, purché non venga a cessare l'originaria attività di somministrazione di cucina tradizionale.

Art. 16 – Disciplina speciale per il Rione Esquilino.

Per il periodo di vigenza stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10 febbraio 2005 restano ferme le disposizioni di cui al Piano di intervento per la tutela e la riqualificazione di commercio e artigianato nel Rione Esquilino ed aree adiacenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14 febbraio 2003.

Nelle more dell'adozione dell'apposito provvedimento per la disciplina del commercio ambulante di cui alla lettera c) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14 febbraio 2003, è consentito il ripristino nella Piazza Vittorio Emanuele II di attività di produzione e vendita di "grattacheche" o dolciumi, un tempo presenti nella Piazza e pertanto compatibili con il tradizionale tessuto commerciale della medesima. A tal fine, il Municipio I, entro novanta giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, provvederà ad emanare apposito avviso pubblico, riservato agli operatori commerciali su area pubblica collocati nella predetta Piazza sul marciapiede esterno al giardino, avente ad oggetto la possibilità di trasformare due delle attività dagli stessi ivi attualmente esercitate in attività di produzione e vendita di "grattacheche" o dolciumi. Tale possibilità verrà riconosciuta ai due operatori richiedenti che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale specifica attività, vantino la maggiore anzianità di titolo. Il rilascio dell'autorizzazione per attività di produzione e vendita di "grattacheche" o dolciumi comporterà la cessazione dell'attività precedentemente esercitata.

Art. 17 – Limitazioni all'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche.

1. Nelle more dell'approvazione di un provvedimento contenente nuove regole per il commercio su aree pubbliche, è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante nelle aree pubbliche di cui al Settore 10 come individuato nella deliberazione Consiglio Comunale n. 104/1994.
2. La limitazione di cui al comma 1 non si applica alle attività di vendita connesse a:
 - a) manifestazioni culturali;
 - b) vendita di libri d'occasione rari e di antiquariato;
 - c) feste tradizionali di S. Giovanni, Piazza Navona, De' Noantri e festa di S. Paolo;

- d) progetti, che dovranno essere presentati ed, eventualmente, autorizzati dal competente Dipartimento, finalizzati alle mostre mercato di prodotti biologici e delle forme di commercio equo e solidale con i paesi poveri del mondo, ovvero altre forme di commercio o artigianato che saranno regolate da successivo provvedimento.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 18 – Attività di monitoraggio.

La disciplina contenuta nella presente deliberazione è sottoposta ad un periodico monitoraggio, finalizzato alla verifica della sua attuazione e delle dinamiche evolutive della rete distributiva.

Art. 19 – Abrogazioni.

È abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente deliberazione.

A) Elenco delle strade che definiscono il perimetro del “Rione S. Angelo”

1. Via Arenula
2. Largo Arenula
3. Via Florida
4. Via delle Botteghe Oscure
5. Largo di Santa Lucia Filippini
6. Via Aracoeli
7. Via Margana
8. Piazza Margana
9. Via dei Delfini
10. Via Cavalletti
11. Piazza di Campitelli
12. Via della Tribuna di Campitelli
13. Via Sant’Angelo in Peschiera
14. Via del Portico d’Ottavia
15. Lungotevere de’ Cenci

B) Elenco delle strade che definiscono il perimetro della “zona di Campo de' Fiori”

1. Via di Monserrato e strade limitrofe
2. Piazza Farnese
3. Vicolo dei Venti
4. Piazza della Quercia
5. Via Capo di Ferro
6. Piazza Capo di Ferro
7. Vicolo della Madonnella
8. Vicolo delle Grotte
9. Piazza Campo de' Fiori
10. Via dei Cappellari
11. Via del Pellegrino
12. Via di Montoro
13. Vicolo del Gallo
14. Via dei Baullari
15. Via della Corda
16. Via dei Balestrari
17. Vicolo del Giglio
18. Piazza della Cancelleria
19. Vicolo dell'Aquila
20. Piazza del Teatro di Pompeo
21. Vicolo dei Bovari
22. Via del Paradiso
23. Piazza del Paradiso
24. Via dei Chiavari
25. Largo dei Chiavari
26. Largo del Pollaro
27. Piazza dei Satiri
28. Via di Grotta Pinta
29. Piazza del Biscione
30. Via del Biscione
31. Piazza Pollaiola

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Marsilio, Poselli e Vizzani.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Azuni, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Chiolli, Cipressa, Cirinnà, Cosentino, Della Portella, D'Erme, Di Francia, Eckert Coen, Fayer, Galeota, Galloro, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Lovari, Mannino, Marroni, Marsilio, Nitiffi, Orneli, Poselli, Rizzo, Salacone, Sentinelli e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 36.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA'

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
6 febbraio 2006.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....